

(N. 1946)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1957

Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento del trattamento economico del personale statale, a taluni dipendenti promossi anteriormente al 1° luglio 1956, data dalla quale ha avuto effetto il provvedimento, è stato attribuito uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se la promozione fosse stata posteriore alla data suddetta.

Ciò è dovuto al passaggio dal vecchio al nuovo criterio di attribuzione degli aumenti periodici previsto dal cennato decreto n. 19, il quale, sulla base di quanto disposto con la legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, ha innovato nel senso:

che tali aumenti sono biennali, e perciò a scadenze generalmente più brevi di quelle

relative agli scatti già in vigore, e che inoltre vengono attribuiti in numero illimitato, creando per l'interessato la possibilità di superare, nel grado rivestito, lo stipendio iniziale del grado superiore;

che, in caso di promozione, al personale che già gode di uno stipendio o paga o retribuzione d'importo superiore a quello inizialmente previsto nella nuova posizione, sono attribuiti, in questa ultima, gli aumenti biennali necessari per assicurare nella stessa uno stipendio o paga o retribuzione d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.

Quest'ultima disposizione, intesa in sostanza a conservare anche dopo la promozione i benefici economici già acquisiti in conseguenza della lunga permanenza nella posizione di provenienza, opera, insieme col resto del cennato decreto n. 19, soltanto dal 1° luglio 1956

e perciò non trova applicazione nel caso di promozioni conseguite anteriormente. Tale circostanza ha determinato l'inconveniente suaccennato per cui il personale che sia stato promosso prima della data suddetta e che vanta una rilevante anzianità nel grado di provenienza non ha potuto far valere tale anzianità ai fini della determinazione degli aumenti biennali spettanti nella nuova posizione.

Per rimediare all'inconveniente è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale al personale in questione viene attribuito, dal 1° gennaio 1957, lo stipendio che sarebbe spettato qualora la promozione alla qualifica rivestita al 1° luglio 1956, avesse avuto effetto dal 2 luglio successivo. Quest'ultima data è un termine di riferimento stabilito al fine di assicurare l'uniformità nella liquidazione del nuovo stipendio.

Analogamente si disporrebbe per i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi promossi ufficiali prima del 1° luglio 1956.

Inoltre, per l'eventualità che tale nuovo stipendio risulti inferiore a quello che sarebbe spettato qualora l'interessato, sin dalla sua ammissione in carriera, non avesse conseguito alcuna promozione, è disposto che in tal caso venga attribuito, dalla stessa data del 1° gennaio 1957, lo stipendio della qualifica rivestita d'importo uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe spettato, al 1° luglio 1956, nella qualifica iniziale.

In entrambi i casi, l'anzianità utile per i successivi aumenti biennali dello stipendio attribuito come sopra decorrerebbe dal 1° luglio 1956.

Tutto ciò è previsto dall'articolo 1 del disegno di legge.

Con l'articolo 2 viene sanata altra analoga sperequazione nel trattamento economico dei dipendenti statali disponendo che al personale in attività di servizio che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento venga attribuita, a titolo di as-

segno personale pensionabile e riassorbibile soltanto nei successivi aumenti di stipendio derivanti da promozione, l'eventuale differenza tra lo stipendio spettante in applicazione dell'articolo 1 del disegno di legge e quello goduto da altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi, ovviamente, dalla valutazione dei benefici a carattere personale comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

Con l'articolo 3 si dispone in sostanza l'attribuzione ai sottufficiali nominati ufficiali o passati all'impiego civile di un assegno personale, utile a pensione ma riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento nella precedente posizione di sottufficiale e quello dovuto nella nuova funzione. Ciò in analogia a quanto disposto per gli altri dipendenti statali con l'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e allo scopo di evitare in occasione della nomina ad ufficiale o del passaggio agli impieghi civili una decurtazione del trattamento economico fruito nella precedente posizione.

Con l'articolo 4 si dispone che le pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° gennaio 1957 siano riliquidate, con effetto dalla data predetta, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1.

Alla maggiore spesa si provvederebbe con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli esercizi 1956-57 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° gennaio 1957.

Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° gennaio 1957, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale.

Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal 1° gennaio 1957, ad una nuova determinazione dello stipendio considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1° luglio 1956.

Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956.

Art. 2.

Al dipendente statale che ne faccia domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione

della presente legge è altresì attribuita, a titolo di assegno personale pensionabile e riasorbibile nei successivi aumenti di stipendio o paga o retribuzione derivanti da promozione, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente articolo 1 e quello goduto da altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1956, il disposto dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1957, n. 3, si applica anche al personale militare, nonchè ai sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato.

Art. 4.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1957 sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi, le paghe e le retribuzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli esercizi 1956-57 e successivi.